

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO E CONSEGNA DEL
MATERIALE DI MAGAZZINO AZIENDALE AI CENTRI UTILIZZATORI.**

N. GARA SIMOG 8309293

CIG 8931824655

φφφφφφφφφφ

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Indice generale

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2) VALORE STIMATO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3) DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 4) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE.....	9
ART. 6) DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	11
ART. 7) ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	15
ART. 8) GESTIONE DELLE ECCEZIONI - SOSPENSIONI - SCIOPERI.....	16
ART. 9) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	17
ART. 10) PAGAMENTI.....	17
ART. 11) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	18
ART. 12) INADEMPIMENTI E PENALI.....	22
ART. 13) RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.....	26
ART. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA.....	27
ART. 15) ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE.....	28
ART. 16) RICORSO A PRESTAZIONI DI TERZI.....	28
ART. 17) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	28
ART. 18) TRATTAMENTO DEI DATI.....	29
ART. 19) RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	30
ART. 20) OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R.	

62/2013.....	31
ART. 21) OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D. LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”	31
ART. 22) OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ.....	31
ART. 23) CAUZIONE DEFINITIVA.....	32
ART. 24) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	33
ART. 25) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	33
ART. 26) RECESSO UNILATERALE.....	34
ART. 27) FORO ESCLUSIVO.....	34

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di:

- carico, trasporto, scarico e consegna del materiale distribuito dal magazzino aziendale presso tutti i centri utilizzatori situati sul territorio dell'AULSS n. 4 “Veneto Orientale”, con mezzi e risorse proprie dell’impresa aggiudicataria, secondo quanto di seguito dettagliato;
- ritiro dai centri utilizzatori, trasporto, scarico e consegna al magazzino aziendale di prodotti previa autorizzazione scritta del magazzino;
- ritiro dai centri utilizzatori delle attrezzature utilizzate per la consegna (ROLL) e dei panetti refrigeranti.

ART. 2) VALORE STIMATO DELL’APPALTO

Il valore complessivo stimato dell’appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è pari a **€ 559.411,20** al netto dell’IVA, se dovuto, come da dettaglio a seguire:

€ 262.224,00 per il periodo corrispondente alla durata contrattuale di mesi 36

€ 174.816,00 per il periodo di rinnovo contrattuale di mesi 24

€ 43.704,00 per il periodo di eventuale proroga tecnica di mesi 6

€ 78.667,20, per l’eventuale opzione quantitativa, ai sensi dell’art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per trasporti ‘extra programma’ (art. 4.3 del Capitolato Speciale) e ‘in emergenza/urgenza’ (art. 4.4 del Capitolato Speciale), fino a concorrenza del 30% dell’importo contrattuale.

In caso di aumento o di diminuzione del servizio nel limite complessivo del 20%, l’attività andrà comunque garantita agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo a causa dei maggiori o minori interventi effettivamente richiesti, per variazioni contenute entro il limite (in più o in meno) del 20% dell'importo contrattuale ritenuto tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista dal contratto.

ART. 3) DURATA DELL’APPALTO

L'appalto avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

L'avvio effettivo dell'appalto dovrà essere assicurato entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione con la totalità delle risorse necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

L'azienda Ulss si riserva la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni.

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 6 mesi, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura a seguito di aggiudicazione di gara regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip, o nel caso di aggiudicazione di gara aziendale.

ART. 4) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'AULSS n. 4 ha un solo magazzino centralizzato, ubicato all'interno dell'ospedale di San Donà di Piave in via Nazzario Sauro n. 25, che riceve tutto il materiale sanitario e non, necessario al funzionamento aziendale. A mero titolo informativo si elencano seppure in modo non esaustivo i beni gestiti nel magazzino: specialità medicinali, soluzioni infusionali e nutrienti, dispositivi medici, reagenti di laboratorio, materiale economale in genere, attrezzature sanitarie e non sanitarie, ecc., e altro materiale di consumo nelle quantità necessarie per soddisfare le esigenze delle singole unità operative.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al carico, al trasporto, allo scarico ed alla consegna ai centri utilizzatori delle diverse aree territoriali dell'Azienda Ulss n. 4, elencati nel prospetto **allegato "A"** al presente capitolato speciale.

Le sedi dove il materiale va consegnato, con partenza sempre dal magazzino centralizzato, ubicato all'interno dell'ospedale di San Donà, sono attualmente le seguenti:

Sede	Indirizzo	Giornate di consegna	N. Viaggi al giorno
Ospedale di Portogruaro	Via Zappetti, 58	dal lunedì al venerdì	2 viaggi: 1 al mattino; 1 al pomeriggio
Poliambulatori ex Silos, servizio ADI, servizio Igiene - Portogruaro,	Via Zappetti, 23	Martedì	1 al mattino
Cure pagliative, ufficio Igiene, sportello amministrativo – San Stino di Livenza	Via Papa Giovanni XXIII	Martedì	1 al mattino
CSM - Portogruaro	Via Forlanini, 2	Mercoledì	1 al mattino
DCAP - Portogruaro	Via della Resistenza, 29	Mercoledì	1 al mattino

ADI/ADIMED – Caorle	Riva dei Bragozzi, 138	Mercoledì	1 al mattino
---------------------	------------------------	-----------	--------------

Sede	Indirizzo	Giornate di consegna	N. Viaggi al giorno
CTRP – Portogruaro	Via Fossalato, 6 - Portogruaro	Mercoledì	1 al mattino
SERD - Portogruaro	Via Piemonte, 1	Giovedì	1 al mattino
Poliambulatori/PPI cure primarie ADI/sportello amministrativo Cavallino-Treporti	Località Cà Savio via Concordia, 29 e 31	Lunedì	1 al mattino
Sportello amministrativo e punto prelievi – Eraclea	Via Marconi	Venerdì	1 al mattino
Ospedale di Jesolo	Via Levantina, 104	Venerdì	2 distribuiti: 1 al mattino; 1 al pomeriggio
Ospedale di San Donà	Via Nazzario Sauro,	dal lunedì al venerdì	1 al mattino;
Distretto cure primarie, servizio ADI/ADIMED, sportello amministrativo, COT, Ufficio Igiene- San Donà	Via Trento, 17	Giovedì	1 al mattino

L'attività di carico del materiale sugli automezzi dell'impresa aggiudicataria verrà effettuato da proprio personale utilizzando mezzi propri (transpallet, muletti. ecc.), in conformità alle modalità previste dal presente Capitolato.

Il programma potrà subire dei cambiamenti dovuti a riorganizzazioni interne dell'Azienda ULSS.

4.1) PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE

Il programma di distribuzione, allegato al presente capitolato (**allegato A**) ed a cui l'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente, potrà subire modifiche, secondo le esigenze organizzative che l'Azienda Ulss n. 4 riterrà più funzionali e che verranno comunicate all'aggiudicatario; tali modifiche, come sopra indicato, non potranno in ogni caso superare il 20% dell'importo contrattuale previsto.

Si precisa in ogni caso che eventuali punti di consegna in più all'interno dei Presidi Ospedalieri e Territoriali previsti nel programma di distribuzione, non comporteranno per l'Azienda Ulss n. 4 costi aggiuntivi. Eventuali costi in più saranno determinati solamente dalla eventuale istituzione di nuovi presidi o distretti o per eventuali richieste di attività di facchinaggio o attività accessorie.

In particolare oltre all'attività ordinaria prevista nei programmi di consegna, rientrano nell'ambito delle prestazioni contrattuali, senza pertanto maggiorazione di prezzo sul canone settimanale praticato, i servizi quotidiani per trasporto di materiale conseguente a richiesta urgente, che si rendano necessari alle esigenze di **tutti i centri** (Ospedali, Poliambulatori territoriali, ecc...) della stazione appaltante. In tal caso si tratterà di consegne da effettuarsi presso il medesimo presidio ovvero in sedi limitrofe ma a reparti diversi rispetto a quelli

programmati. Per detti servizi, dal lunedì al venerdì il responsabile del magazzino contatterà l'incaricato dell'aggiudicatario dal fine di concordarne le modalità.

4.2) ORARIO DEL SERVIZIO

Il magazzino presso cui la merce dovrà essere ritirata è presso l'Ospedale di S. Donà di Piave e i ritiri saranno effettuati nei seguenti orari:

al mattino dalle ore 8.00 fino alle ore 8.15
al pomeriggio dalle ore 13.00 fino alle ore 13.15

Le attività di consegna verso le rispettive sedi dovranno concludersi entro le ore 17.00, salvo modifiche espressamente autorizzate dall'Azienda Ulss n. 4; l'impresa aggiudicataria dovrà scrupolosamente attenersi a tale orario, rispettando i tempi di consegna, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.

Lo sforamento degli orari sopra indicati è tollerato:

- nei casi di forza maggiore, vale a dire per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore (es: blocchi stradali, incidenti, ecc.) che dovranno essere ogni caso debitamente comprovate dalla ditta aggiudicataria;
- qualora situazioni particolari ed eccezionali dovute ad un aumento del carico di consegne determinasse un aumento del tempo/consegna. Anche in questo caso l'aggiudicatario non potrà richiedere alcuna integrazione economica.

In caso di festività infrasettimanale, problemi informatici, ed altri eventi che possano intralciare o impedire il normale svolgimento del calendario di consegna, la distribuzione delle merci sarà spostata nei giorni precedenti o successivi, rispetto al programma già previsto e secondo le disposizioni che verranno comunicate di volta in volta dai magazzini di partenza, senza alcun onere aggiuntivo.

Eventuali modifiche a suddetto orario saranno concordate con il responsabile del magazzino tenuto conto delle disponibilità ad avere la merce predisposta per la partenza.

I casi sopra descritti, non dovranno, in ogni caso, pregiudicare la qualità del servizio offerto in termini di efficienza ed efficacia

4.3) INTERVENTI "EXTRA-PROGRAMMA"

In alcuni casi eccezionali, potranno verificarsi richieste "EXTRA-PROGRAMMA" di consegne al di fuori del calendario previsto (cfr. Allegato A).

Queste verranno comunicate dagli incaricati dei magazzini agli incaricati del trasporto, con le modalità definite in sede di avvio del contatto, concordando l'orario di consegna in base alle necessità del centro richiedente.

4.4) INTERVENTI "EMERGENZA/URGEZA"

In alcuni casi eccezionali, potranno verificarsi richieste di trasporto in "emergenze/urgenza" nel corso dell'orario di normale espletamento del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà espletare tali interventi in modo perentorio, entro 4 ore dalla richiesta di attivazione da parte dell'Azienda,, secondo le disposizioni ricevute, oltre il normale programma di distribuzione.

In merito alle consegne di cui al punto 4.3 e 4.4. le schede giustificative firmate dal personale aziendale (magazzino e ricevente) e controfirmate per accettazione dall'incaricato dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere allegate alle fatture mensili.

Per tali consegne verrà riconosciuto il prezzo orario per consegne "Extra-programma" solo

nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non debba recarsi in tali strutture per le consegne ordinarie.

4.5) TIPOLOGIA DELLE CONFEZIONI DEL MATERIALE

Il materiale da trasportare e consegnare nei diversi centri viene identificato, per quanto attinente le confezioni (contenitori di consegna) messi a disposizione dall’Azienda U.L.S.S., nel seguente elenco:

- CONTENITORI RIGIDI – Contenitori termici e non con coperchio di proprietà dell’Azienda Ulss n. 4;
- SCATOLE – Scatole nuove o riciclate, di cartone o polistirolo, di diverse misure, adeguate a quanto contenuto;
- BUSTE/BORSE TERMICHE – Buste e borse di proprietà dell’Azienda Ulss n. 4, che permettono di mantenere le condizioni ambientali idonee al trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata;
- ROLL CONTAINER – in metallo delle misure 700mmx800mmx1650mm e 715mmx810mmx1800mm;
- BOX FRIGO;
- ORIGINALI – Il materiale è mantenuto nelle confezioni originali;
- PALLET: Materiale voluminoso /ingombrante fasciato e con identificazione del cdc destinatario.

Indicativamente per ciascun giorno di viaggio sono movimentati dal P.O. Di San Donà di Piave n. 14 roll container verso Portogruaro (distribuiti nei due viaggi giornalieri), n 13 roll container all’interno dello stesso P.O. e settimanalmente 10 roll container verso Jesolo. L’indicazione numerica è indicata al solo fine di dare conoscenza dell’attuale situazione. L’Azienda si riserva di chiedere però la consegna del materiale necessario alle varie sedi aziendali in rapporto alle necessità aziendali e l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna.

4.5) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Compito dell’incaricato alla consegna sarà quello di prendere in consegna e caricare il materiale presso il magazzino centrale, scaricare la merce presso la sede di destinazione e consegnarla al personale incaricato dell’Azienda ULSS, presso i punti di consegna di volta in volta indicati dalle singole Strutture Aziendali destinatarie (area di deposito dedicata, camera, corridoio, ecc.). Si rinvia all’allegato A, contenente il programma di distribuzione ai relativi centri utilizzatori aziendali.

Relativamente all’esecuzione del servizio si specifica quanto segue:

- a) giornalmente, il materiale messo a disposizione dal magazzino corredato dal relativo documento di trasporto (DDT) riportante la data, il numero dei colli, il centro di costo e l’indirizzo di consegna, sarà preso in consegna dall’incaricato della Ditta

nelle tipologie sopra riportate

Per ognuna delle Sedi, riportate all’Art. 3 “Caratteristiche del Servizio”, verrà fornita, all’impresa aggiudicataria che svolgerà il servizio, una distinta indicante gli estremi identificativi del materiale in consegna, data, ora di ritiro e di consegna (**Allegato B**). Tale distinta dovrà essere firmata da un addetto del magazzino e da un addetto dell’impresa aggiudicataria, al momento della partenza della merce. Il documento di Trasporto dovrà essere firmato dal ricevente di ogni centro di destinazione, all’atto della consegna (è necessario che oltre alla firma sia riportato in forma chiaramente leggibile il cognome e nome); copia della distinta firmata e in buono stato di conservazione (perfettamente leggibile) dovrà essere riconsegnata lo stesso giorno. Eventuali inadempienze nella firma per ricezione o nella restituzione delle bolle dovute a disorganizzazioni o mancata disponibilità dei reparti interessati, dovranno immediatamente essere segnalate al responsabile del magazzino, che verificherà le ragioni di tali disservizi. La mancata segnalazione sarà considerata inadempienza a carico della medesima impresa aggiudicataria;

- b) i roll box saranno messi a disposizione dall'Azienda Ulss n. 4; qualora l’impresa aggiudicataria per questioni di spazi o efficientamento nei trasporti ritenga di fornire roll-box di tipo diverso potrà farne proposta all'Azienda Ulss n. 4 la quale si riserverà di accettarli se di maggior convenienza; in tal caso nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria per i roll messi a disposizione;
- c) la consegna del materiale ritirato presso il Magazzino Centrale deve essere effettuata nella stessa giornata del prelievo. Le consegne dovranno essere effettuate secondo la calendarizzazione indicata nell’Allegato A; eventuali ordini di consegna o priorità per reparti o centri esterni, verrà eventualmente definita in sede di stipula del contratto.
- d) i contenitori vuoti (rigidi, buste/borse, roll-box) dovranno essere riconsegnati nel luogo dove sono stati prelevati pieni e non lasciati presso i reparti e servizi; l’Azienda Ulss n. 4 non è responsabile di eventuali ammanchi di roll-box. Eventuali errori nella riconsegna saranno pertanto addebitati all’impresa aggiudicataria, che dovrà prontamente attivarsi per porvi rimedio, senza riconoscimento di alcuna prestazione aggiuntiva a carico dell'Azienda Ulss n. 4. Se all’atto del ritiro dei contenitori vuoti, normalmente impilati l'uno dentro l'altro e con coperchi al seguito, si verificasse la presenza di un contenitore chiuso, il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla relativa segnalazione all’addetto del magazzino Tale segnalazione dovrà essere tempestiva allo scopo di consentire un'idonea ripresa in carico del materiale (in particolare, se trattasi di farmaci o vaccini da conservare in frigorifero, l'immediata segnalazione potrà evitare sprechi). Eventuali materiali da ritirare presso i reparti/servizi dovranno essere autorizzati dal personale dei magazzini;
- e) l'utilizzo di montacarichi/ascensori presenti nelle strutture aziendali è consentito nel rispetto della capacità di portata ed eventuali altre limitazioni verranno comunicate all'aggiudicatario qualora insorgessero, senza che quest’ultimo possa richiedere alcuna modifica al contratto stipulato. Si precisa infine che la movimentazione delle merci dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- f) nel caso di trasporti di vaccini o prodotti a temperatura controllata (2°-8°), opportunamente segnalati al momento della presa in consegna dal magazzino nella confezione e nella distinta, la consegna dovrà avvenire con priorità nell’ambito dello stesso viaggio. In ogni caso al momento della consegna sarà **onere del trasportatore evidenziare al ricevente del reparto che nel roll-box esiste delle merce che necessita di verifica immediata** (es. farmaci a temperatura

controllata);

- g) all’atto della consegna, il personale addetto al ricevimento verificherà le condizioni dei materiali ricevuti e raccoglierà i dati relativi all’avvenuto trasporto. Il trasportatore potrà lasciare il luogo di destinazione, solo se, a verifica conclusa, il personale addetto ricevente, abbia firmato il documento di Trasporto .
- h) l’incaricato della consegna dovrà provvedere, inoltre, ad eventuali ritiri presso i servizi/reparti di materiale da riconsegnare al magazzino (espressamente autorizzati dal magazzino centrale con modulo di ritiro).

ART. 5) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE

L’impresa aggiudicataria dovrà disporre di mezzi idonei al trasporto del materiale prelevato dal magazzino ed alla consegna ai centri utilizzatori, in regola con le vigenti norme in materia.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato l’impresa aggiudicataria si avvarrà di mezzi propri (autoveicoli, carrelli, muletti, transpallett ecc.) conformi alle caratteristiche tecniche di seguito riportate.

5.1) AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO

È a carico dell’impresa aggiudicataria la messa a disposizione dei mezzi di trasporto necessari alla effettuazione del servizio, secondo le modalità che l’impresa aggiudicataria stessa riterrà di utilizzare e che dovranno essere esplicitate in sede di offerta (progetto tecnico). In ogni caso, per rendere più funzionale l’organizzazione del servizio alle esigenze dell’Azienda Ulss n.4, gli automezzi da utilizzarsi per le consegne dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- gli automezzi da utilizzarsi per le consegne dovranno essere di portata max 35 q, con cassone di dimensioni min. 2,40 m di altezza e min 2,20 – 2,40 m di larghezza, ;
- gli dovranno essere adeguati al volume, al peso e alle caratteristiche del materiale da trasportare, tenendo conto, in particolare delle problematiche inerenti all’accesso c/o le sedi oggetto di gara;
- gli automezzi dovranno essere in ogni caso dotati di pedana mobile idropneumatica adeguata alle caratteristiche delle merci da caricare e scaricare;
- gli automezzi impiegati dovranno rispettare tutte le norme previste dal codice della strada per la circolazione e inoltre rispettare tutto ciò previsto dalla normativa in materia di igiene sanitaria;
- indicativamente, le merci da trasportare settimanalmente, fatte salve eventuali variazioni in aumento sono riportate nell’articolo precedente

Gli automezzi dovranno essere dotati di dispositivi che garantiscano il mantenimento di una temperatura compresa tra +2 ° e + 8 °; tali dispositivi dovranno consentire la lettura e la registrazione della temperatura, in modo tale da assicurare e comprovare il mantenimento della stessa durante i tragitto.

È prevista anche la consegna di:

- materiale ingombrante (computer, stampanti, arredi, ecc.);
- materiale infiammabile, pertanto occorre prevedere che a bordo del mezzo vi sia l’equipaggiamento previsto dalla normativa ADR farmaci citostatici. Attualmente i farmaci citostatici non sono trasportati, appena si avvierà il trasporto la presenza verrà segnalata da parte del magazzino e verranno allestiti in pacco stagno, occorrerà

prevedere la dotazione di un kit antisversamento;

- farmaci da conservare tra 2-8°C, la cui presenza verrà segnalata da parte del Magazzino e sarà riconoscibile sulle confezioni con apposita etichetta (o cassetta colorata), con l’eventuale evidenza delle specifiche particolari da adottare durante il trasporto.

Si dovrà porre attenzione nella disposizione della merce nel caso di trasporto promiscuo con prodotti/materiale che possano in qualsiasi modo rappresentare pericolo per la sicurezza e/o efficacia dei farmaci. I medicinali vanno trasportati in modo tale che non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali (Decreto Ministero Sanità 6/7/1999 art.1 all.1 punto 4).

Gli automezzi utilizzati devono essere idonei all’espletamento dei servizi, conformi alle normative vigenti o che eventualmente venissero introdotte nel corso della fornitura, ed in regola con le seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e s.m.i., in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore;
- assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con i seguenti massimali di garanzia: per gli automezzi adibiti a trasporto cose, minimi di garanzia di € 6.000.000,00 per ogni sinistro;
- permessi e/o autorizzazioni di legge per la circolazione tutti i giorni dell’anno e delle autorizzazioni indispensabili per transitare in deroga alle limitazioni della circolazione;
- revisione generale dei veicoli a motore come disposto dal Ministero dei Trasporti.

È esclusa ogni solidarietà con l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” per quanto riguarda qualunque infrazione al codice della strada rilevata dalle autorità competenti durante l’espletamento del servizio.

Gli automezzi e le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio dovranno essere tecnicamente efficienti, in perfetto stato di manutenzione e dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e chiunque altro da eventuali infortuni e/o qualsiasi danno.

È facoltà dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” verificare lo stato d’uso degli automezzi, attrezzature, contenitori utilizzati per lo svolgimento del servizio e vietarne l’impiego qualora a suo insindacabile giudizio fossero ritenuti non idonei e conseguentemente richiederne la sostituzione con altrettanti idonei qualora necessario.

In ogni caso l’impiego degli automezzi e delle attrezzature, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente rispondenti e comunque conformi alle normative europee ed ai requisiti di sicurezza previsti da tutta la normativa vigente in materia.

Rispetto alle tipologie di mezzi e attrezzature individuate per lo svolgimento del servizio, l’impresa aggiudicataria potrà proporre all’Azienda, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, di sostituire uno o più modelli con nuove tipologie che presentino caratteristiche migliorative in termini di sicurezza e di efficienza.

Ogni sostituzione di attrezzature, mezzi, contenitori offerti in gara, dovrà essere accompagnata da nuova documentazione tecnica che verrà esaminata per la necessaria valutazione di idoneità da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

PROCESSI DI SANIFICAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZATURE

L'impresa aggiudicataria dovrà tenere gli automezzi, i macchinari, tutte le attrezzature e tutto il materiale di contenimento e imballaggio, destinato all'attività dei servizi, in stato decoroso e perfettamente pulito, in ottimo stato di conservazione e di manutenzione per tutto il periodo contrattuale.

Tutto il materiale necessario sia per la conduzione del servizio che per la pulizia e la sanificazione ordinaria dei mezzi e di tutte le attrezzature impiegate sono a carico dell'impresa aggiudicataria. I prodotti usati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia e a quelle che eventualmente venissero introdotte nel corso della fornitura e non dovranno in nessun modo essere tossici.

Le operazioni di pulizia e di igienizzazione, anche secondo le procedure anti – covid 19, sono a carico dell'impresa aggiudicataria e dovranno essere eseguite in conformità alla modalità indicate dalla circolare n. 3 del 8 Maggio 2003 del Ministero della Salute, nonché alle normative vigenti in materia o che eventualmente venissero introdotte nel corso della fornitura.

L'Azienda Ulss n. 4 a mezzo di un proprio referente potrà in qualsiasi momento verificare lo stato di pulizia dei mezzi e chiederne la pulizia immediata in caso di necessità.

ART. 6) DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 6.1) REQUISITI DEL PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Per assicurare le prestazioni contrattuali l'impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale in possesso della necessaria qualifica e l'impiegherà sotto la sua diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di almeno un responsabile. Il personale impiegato nel corso dell'esecuzione del servizio dovrà essere dotato di patente categoria B.

Almeno 10 giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Azienda Ulss n. 4 l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa.

Tale elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, almeno 5 giorni prima la sostituzione. In caso di urgenza nella sostituzione sarà onere dell'impresa aggiudicataria comunicare i nominativi prima della presa in servizio accertandosi di persona che il responsabile del magazzino ne sia a conoscenza.

Il personale dovrà essere sottoposto a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata in corso d'opera.

In ogni momento l'Azienda Ulss n. 4 potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni.

L'impresa aggiudicataria dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'Azienda Ulss n. 4, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, l'impresa aggiudicataria si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.).

Il turnover dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Ulss n. 4.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale,

con cadenza almeno annuale, ed a darne comunicazione - di volta in volta - all'Azienda Ulss n.4 .

L'Azienda Ulss n. 4 si riserva il diritto di chiedere all'impresa aggiudicataria di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'impresa aggiudicataria provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti. La qualificazione professionale deve essere adeguata.

ART. 6.2) DOVERI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda Ulss n. 4 ; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato, nonché di quelle derivanti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi dell'art. 26, c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato d'oneri dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra l'impresa aggiudicataria e la Direzione dell'Azienda Ulss n. 4 .

Al termine del servizio il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà lasciare i locali della struttura.

Dovrà diligentemente economizzare nell'uso dell'energia elettrica e dei consumi in genere. Non deve fumare nelle aree vietate.

I dipendenti dell'impresa aggiudicataria che prestano servizio presso le strutture dell'Ente sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'Azienda Ulss n. 4 può richiedere l'allontanamento di quel personale dell'impresa aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa.

L'impresa aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'Azienda Ulss n.4, per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Tutto il personale dell'impresa aggiudicataria addetto al servizio presso le strutture dell'Azienda Ulss n. 4 dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate con l'Azienda Ulss n. 4 stessa. Tale divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. La divisa dovrà in ogni caso essere diversa da quella adottata dall'Azienda Ulss n. 4 anche per altre figure professionali al fine di rendere evidente che si tratta di personale non dipendente dell'Azienda Ulss n. 4.

Inoltre il personale dell'impresa aggiudicataria, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile il nome della Ditta di appartenenza, nome e cognome dell'operatore e comunque tutti gli eventuali dati richiesti dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria (e per esso il personale dipendente) che opererà all'interno dei plessi dell'Azienda Ulss n. 4, dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa, ovvero a quelle appositamente emanate a carico del personale dell'impresa aggiudicataria.

Nello svolgimento del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali dell'Azienda Ulss n. 4, con l'osservanza dei prestabiliti orari di espletamento dei servizi. L'impresa aggiudicataria e

il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'ASL che ai pazienti.

ART. 6.3) TRATTAMENTO DEI LAVORATORI-CLAUSOLA SOCIALE

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare il C.C.N.L. vigente relativamente alle categorie di lavoratori impiegate. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio oggetto d'appalto, qualora disponibili, i lavoratori e dipendenti dei precedenti aggiudicatari compatibilmente con il proprio modello organizzativo. Si allega il prospetto dei lavoratori impiegati con relativo inquadramento contrattuale e anzianità di servizio, che costituiscono riferimento per le ditte concorrenti per la definizione dei costi della mano d'opera (Allegato B).

L'impresa aggiudicataria dovrà sollevare l'Azienda Ulss n. 4 da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Qualora l'impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Azienda Ulss n. 4 procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'impresa aggiudicataria il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l'impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l'Azienda Ulss n. 4, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa aggiudicataria e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra l'Azienda Ulss n. 4 si riserva inoltre di escutere il deposito cauzionale definitivo previsto dal disciplinare di gara.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà produrre all'Azienda Ulss n. 4 copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 250,00= (duecentocinquanta) che sarà applicata dall’Azienda Ulss n. 4 a suo insindacabile giudizio.

ART. 6.4) RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria deve indicare il Responsabile di servizio che dovrà essere notificato all’Azienda Ulss n. 4 prima dell’inizio del servizio, con funzioni di supervisione e controllo, che abbia la facoltà ed i mezzi per intervenire nell’adempimento degli oneri contrattuali.

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’impresa aggiudicataria stesso.

Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile negli orari di svolgimento del servizio ed in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall’impresa aggiudicataria .

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall’Azienda Ulss n. 4 per il controllo dell’andamento dei servizi. In ogni caso di assenza o impedimento dell’incaricato, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

ART. 6.5) SICUREZZA SUL LAVORO

È fatto obbligo all’impresa aggiudicataria del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Inoltre l’impresa aggiudicataria è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) prodotto dall’Azienda Ulss n. 4 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

L’Azienda Ulss n. 4 fornirà all’impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26, c. 1, let. b) del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 6.6) FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

L’Impresa aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di competenza nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio e sulla sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro,

conformemente a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata.

ART. 6.7) DISPOSIZIONI SANITARIE

Il personale dell'impresa aggiudicataria deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente dell'impresa aggiudicataria stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.L.gs. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

Le unità che si assentino dal lavoro per malattia per più di cinque giorni consecutivi dovranno presentare, al rientro in servizio, una dichiarazione attestante che non è affetta da patologie infettive trasmissibili.

In ogni momento il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero o chi per esso, potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente dell'impresa aggiudicataria.

ART. 6.8) SEGRETO D'UFFICIO

Il dipendente dell'Impresa manterrà il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti o dell'Azienda Ulss n. 4 delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

ART. 7) ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, è espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l'Azienda Ulss n. 4 da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare, a cose e/o persone, dall'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita ex lege, in favore del proprio personale, si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per tutta la durata del contratto d'appalto, una polizza RCT/RCO, che dovrà prevedere:

a) espressa inclusione della Stazione Appaltante nel novero dei terzi a tutti gli effetti;

b) inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio, nell'esercizio delle attività svolte per conto dell'impresa aggiudicataria .

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle merci trasportate, per tutto il tragitto del trasporto ed in fase di scarico e consegna, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per sinistro, con i limiti di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per persona lesa e di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per danni a cose o animali.

Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato, è preclusa ogni azione nei confronti della Stazione Appaltante

L'Azienda Ulss n. 4 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente dell'impresa aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Nella garanzia di RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dall’impresa aggiudicataria.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico. La validità temporale della polizza RCT/RCO, dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.

L’esistenza di tale polizza, non esime l’impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 8) GESTIONE DELLE ECCEZIONI - SOSPENSIONI - SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

In caso di scioperi generali di categoria, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 3 (tre), a segnalare all’Azienda Ulss n. 4 la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Il servizio di trasporto e consegna del presente capitolato è un servizio di pubblica utilità, pertanto l'impresa aggiudicataria per nessuna ragione può interromperlo o eseguirlo parzialmente; l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la necessaria e regolare continuità del servizio anche in caso di motivato impedimento impegnandosi a sostituire gli automezzi, le attrezzature e il personale assente per qualsiasi causa anche in caso di scioperi o vertenze sindacali al fine di assicurare le prestazioni nei limiti di continuità previsti per i servizi pubblici essenziali.

Qualora sospendesse il servizio l’Azienda Ulss n. 4 potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di cause di forza maggiore o scioperi (in questo ultimo caso dovrà essere dato congruo preavviso all’Azienda Ulss n. 4), l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a garantire un servizio di emergenza.

Indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti.

Tra le situazioni che possono considerarsi di eccezione/emergenza sono da prevedere:

- disservizi dovuti a problemi di viabilità e/o di traffico, che possono ritardare o impedire il raggiungimento di un dato sito e quindi l’esecuzione delle successive tappe del programma relativo al servizio di trasporto e consegna;
- imprevisti occorsi al mezzo impiegato e/o al conducente, che possano interromperne l'esecuzione e quindi il completamento di una parte del servizio;
- problemi dei contenitori, che non assicurino più la rispettiva funzione dell'organizzazione del trasporto in sicurezza ed eventualmente il mantenimento della temperatura controllata.

A tal proposito l'impresa aggiudicataria dovrà presentare nella relazione tecnica il piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali con l’indicazione delle modalità con cui intendono gestire le situazioni di eccezione, che devono essere valutati e validati dall’Azienda Ulss n. 4.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda Ulss n. 4, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'impresa aggiudicataria inadempiente il maggior onere sostenuto.

ART. 9) RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno arrecato a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ulss n. 4.

La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile di tutti i danni subiti dalla merce gestita. A tal fine si precisa che la Ditta Aggiudicataria assumerà la piena responsabilità della merce: dal ricevimento della stessa dal Magazzino Centrale, documentata dalla firma del documento di trasporto, e ne rimarrà responsabile sino all'avvenuta consegna presso i centri di destinazione.

In caso di consegna di materiale danneggiato ai centri di destinazione (reparti, ambulatori etc.), questi ultimi daranno tempestiva comunicazione al DEC entro le 24 ore, che notificherà il reclamo alla Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente alla Azienda Ulss ogni danno subito dalla merce, per l'esecuzione delle eventuali verifiche.

La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile dei furti della merce trasportata; qualora si verificano furti, ovvero altri eventi criminosi che interessino la merce in fase di trasporto e/o consegna, la Ditta Aggiudicataria dovrà:

- sporgere immediatamente denuncia all'autorità competente (se l'evento lo necessita);
- dare immediatamente avviso all'Azienda ULSS;
- inviare entro 1 giorno dal verificarsi dell'evento, una comunicazione scritta all'Azienda ULSS contenente una sintetica descrizione dei fatti ed una copia della denuncia del furto o dell'attestato di presentazione vidimato dall'autorità competente non appena sarà stato rilasciato.

ART. 10) PAGAMENTI

All'appaltatore verrà pagato un canone fisso, pari all'importo offerto in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposta da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata.

La fatturazione degli eventuali interventi extra programma dovrà indicare:

- numero di ore effettuate;
- costo unitario (unità di misura "ora");
- importo complessivo al netto dell'onere dell'i.v.a. (numero ore x importo orario);
- aliquota i.v.a.;
- importo al lordo dell'onere dell'i.v.a..

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. L'IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa

vigente in materia, sono esenti dall’applicazione di tale imposta.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo che sarà comunicato dal direttore dell’esecuzione del contratto, copia delle distinte relative al servizio prestato nel periodo di riferimento.

Ai fini della fatturazione degli eventuali interventi extra programma, l’appaltatore dovrà trasmettere copia delle distinte e una scheda riepilogativa mensile del servizio prestato, nel quale andranno indicate le informazioni che seguono:

- data, estremi identificativi del materiale e indirizzo di consegna;
- numero di ore effettuate;
- costo unitario (unità di misura “ora”);
- importo complessivo al netto dell’onere dell’i.v.a. (numero ore x importo orario);
- aliquota i.v.a.;
- importo al lordo dell’onere dell’i.v.a..

L’Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l’esenzione dall’aliquota IVA.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di collaudo del servizio indipendentemente dalla data della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte dell’Ulss.

L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

ART. 11) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell’offerta di gara.

Tale sistema, garantendo la facoltà di monitorare la prestazione resa, permette di valutare la stessa anche allo scopo di individuare un eventuale miglioramento del Servizio. Viene definita altresì la modalità con cui procedere con le contestazioni e l’applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

Lo scopo e la finalità di tale sistema risultano pertanto duplice, consistendo sia nella verifica del Servizio reso, sia, nel caso risultasse necessario, nell’indicazione delle azioni di miglioramento da applicare.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli **elementi, strumenti e modalità** attraverso le quali tale operazione di controllo e monitoraggio trova concreta attuazione.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 3 mesi dall’inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 3 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà documentato il termine. Qualora decorrano i 3 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa appunto.

Elementi- strumenti e modalità di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito:

a) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta e che la stessa è tenuta a garantire all’U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l’esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l’esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

Fatti salvi tutti gli oneri previsti dal presente capitolato in capo alla Ditta aggiudicataria, nello specifico, l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale per mezzo dei suoi referenti ed in presenza (non vincolante) con la Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di verificare

- Il rispetto dei programmi di distribuzione di cui all’art 4.1 del presente capitolato o diversamente definiti tra le parti in sede di avvio/esecuzione del contratto;
- Il rispetto degli orari di esecuzione del servizio di cui all’art. 4.1 del presente Capitolato o diversamente definiti e specificati in fase di avvio ed esecuzione del contratto;
- L’effettiva presa in carico ed esecuzione degli interventi “extra programma” in “emergenza/urgenza”;
- Il rispetto delle temperature di conservazione dei farmaci, secondo quanto specificato all’art.4.5 del presente Capitolato;
- La corretta gestione dei DDT (FIRMA E CONROFIRMA) così come descritta dall’art. 4.5 del presente Capitolato, in modo da garantire il tracciamento della merce presa in carico e consegnata al luogo di destinazione;

- Il rispetto della priorità di consegna dei prodotti a temperatura controllata (2°-8°), con onere di segnalazione della tipologia e conseguente priorità nella loro presa in carico, da parte del trasportatore una volta giunto al luogo di consegna;
- Il rispetto delle altre modalità di esecuzione del servizio riposate dall’art. 4.5 del presente Capitolato;
- Utilizzo delle necessarie attrezzature per l’esecuzione del servizio, con particolare riferimento ad appositi dispositivi per il mantenimento della temperatura dei farmaci;
- La corrispondenza degli automezzi utilizzati per l’espletamento delle attività oggetto di appalto a quanto indicato dal presente dall’art. 5.1 del presente Capitolato e dichiarato dalla ditta in sede di avvio del servizio in termini di tipologia, caratteristiche, anno di immatricolazione, conformità rispetto alle normative vigenti in materia;
- L’avvenuta manutenzione ordinaria, straordinaria e sanificazione dei mezzi di trasporto;
- Stipulazione e rinnovo di polizza assicurativa RCT/RCO stipulate secondo i massimali minimi indicati dal Capitolato;
- Consegna elenco personale e suo eventuale aggiornamento;
- Presenza del personale richiesto dal Presente Capitolato (es: referente/rappresentante della Ditta, personale autista con patente di categoria B) e rispetto dei compiti previsti per ciascuna figura;
- Idoneità sanitaria del personale impiegato, nel rispetto delle previsioni normative e di eventuali protocolli aziendali;
- Utilizzo, per il personale preposto all’esecuzione del servizio, delle divise concordate con l’Azienda in fase di avvio del contratto e loro decorosa tenuta; esposizione del cartellino identificativo;
- Rispetto degli altri oneri a carico del personale operativo all’interno delle sedi aziendali (ES: protocolli di sicurezza, riservatezza...);
- Condivisione con l’Azienda ed esecuzione di un programma formativo per il personale impiegato con relativo aggiornamento secondo quanto previsto dal Capitolato e descritto in sede di gara dalla Ditta;
- Rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008.
- Rispetto delle modalità e tempi di pagamento;
- Altri oneri che dovessero risultare in sede di avvio del servizio concordemente tra le parti
Gli esiti dei controlli verranno annotati su appositi documenti, (es.: verbali), sottoscritti dai responsabili delegati al controllo dall’Azienda e dalla Ditta, (se presente ai controlli), i quali, a rilevazione avvenuta, dovranno apporre la propria firma congiuntamente avvalorandone il risultato e per presa visione.
Qualora la Ditta non fosse presente ai controlli, gli esiti degli stessi verranno comunicati per iscritto alla medesima dall’Azienda.

b) Monitoraggio dei livelli - performance del Servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio della performance del Servizio ha lo scopo di valutare l’andamento ed il risultato del processo di erogazione del Servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l’analisi di specifici indicatori caratterizzati da obiettività, controllo statistico e misurabilità; Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori; lo stesso si comporrà dei seguenti elementi:

- addetti al controllo e responsabile del controllo (dell’Azienda Ulss e della Ditta);

- strumenti/attrezzature di misurazione.

La Ditta dovrà mettere a disposizione delle varie Sedi, nei giorni stabiliti per i controlli la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri costituenti il risultato del servizio non misurabili visivamente;

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite al più le seguenti soglie di accettazione secondo le seguenti modalità:

conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l’Azienda Ulss e quindi l’utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;

conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;

da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile

Indicatori

- %/numero di trasporti avvenuti entro i tempi definiti dal presente Capitolo o diversamente specificati in sede di avvio del servizio;
- %/ numero di trasporti avvenuti entro 4 ore dal momento della chiamata per l’attivazione del servizio, per il “trasporto in emergenza/ urgenza”;
- % numero di DDT correttamente gestiti per la tracciatura delle consegne;

c) **Monitoraggio della customer satisfaction dei fruitori del servizio**: lo scopo di tale attività è quello di conoscere il punto di vista dei destinatari del servizio ossia degli effettivi fruitori del servizio stesso, in modo tale che, dall’elaborazione dei risultati raccolti si possa individuare l’effettivo gradimento di quanto prestato dalla Ditta Aggiudicataria. A seguito dell’analisi, se necessario, saranno adottate le opportune azioni di miglioramento della prestazione.

d) **Audit del processo**: l’esecuzione di audit, ovvero di verifiche ispettive sui sistemi di gestione, ha la finalità di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell’organizzazione e l’attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali.

Tali audit consentono, perciò, di valutare la capacità del sistema di gestione del fornitore di:

- gestire il processo conformemente ai requisiti contrattuale;
- valutare le modalità di esecuzione del processo;
- valutare l’avanzamento delle azioni di miglioramento condivise a seguito delle analisi dei dati di *performance* e della *customer satisfaction*.

Al fine di valutare lo stato di conformità del sistema di gestione dell’organizzazione e l’attuazione dei processi rispetto ai requisiti contrattuali, l’Azienda si riserva la possibilità di eseguire degli audit di sistema programmati. La programmazione degli audit, conformemente alla norma ISO 19.011, verrà definita in fase di avvio del servizio.

Il team di audit sarà definito dall’Azienda.

Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l’intero sistema al fine di individuare l’adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia.

Analisi del monitoraggio e controllo e miglioramento

Scopo del sistema di monitoraggio e controllo descritto nei paragrafi precedenti è quello di fornire elementi oggettivi per valutare l’andamento della gestione del processo/servizio oggetto del presente Documento.

A fronte di ciò, implementati i controlli, l’Azienda inviterà la Ditta ad un incontro volto a:

- ❖ condividere i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento;
- ❖ definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendersi;
- ❖ valutare l’efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
- ❖ circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere alla valutazione delle penali.

Al termine verrà redatto un verbale d’incontro che esplicita le decisioni per ognuno dei suddetti punti

ART. 12) INADEMPIMENTI E PENALI

Procedimento di contestazione

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza su segnalazione del personale all’uopo incaricato della verifica così come descritto nei precedenti articoli e comunque dall’avvio del procedimento da parte del D.E.C. In caso di contestazione dell’inadempimento, l’aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, all’Azienda Sanitaria, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del D.E.C. o del personale competente dallo stesso individuato a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il fornitore dovrà prendere atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del contratto, nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta peraltro stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti, di cui al presente capitolato, non esclude l’applicazione delle penali qui stabilite.

Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto di ogni Azienda Sanitaria di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti, al decoro ed all’immagine di ogni Azienda Sanitaria.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero recidive, l’Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione alla ditta appaltatrice, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta ivi incluso il maggior danno.

L’Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell’importo netto contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 113 bis Codice Appalti.

Casi specifici

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l’Azienda Ulss, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali.

Ritardo nell’avvio del servizio

In caso di mancato rispetto dell’avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.

In tal caso l’Azienda Ulss n. 4 si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Ritardo nella consegna programmata

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sui ritardi nelle consegne programmate, non giustificati, superiori alla soglia di 30 minuti, rispetto al calendario e/o agli orari di consegna definiti contrattualmente.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale da 250,00 a 1.000,00 euro; saranno considerati gli eventuali ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Ritardo nella consegna “in emergenza/urgenza”

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sui ritardi nelle consegne “in emergenza/urgenza”, attivati, oltre ore 4 previsti dal presente capitolato o diversamente concordate tra le parti.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale da 500,00 a 2.000,00 euro in relazione alla gravità del ritardo e delle relative conseguenze; saranno considerati gli eventuali ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Mancato rispetto delle disposizioni in materia di consegna di farmaci a temperatura controllata

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto delle modalità e temperatura di trasporto dei farmaci prevista dal presente Capitolato.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 fino ad un massimo di 2.000,00;

Saranno considerati gli eventuali ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Danneggiamenti e rotture del materiale

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni del verificarsi di un evento di rottura delle confezioni, addebitabile a qualunque responsabilità della ditta Aggiudicataria.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale, ricompresa tra 100,00 e 500,00 euro in proporzione alla gravità del danno effettuato.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Danneggiamenti e rotture delle confezioni contenenti farmaci

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni del verificarsi di un evento di rottura delle confezioni, addebitabile a qualunque responsabilità della ditta Aggiudicataria.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale, ricompresa tra 250,00 e 1.000,00 euro in proporzione alla gravità del danno effettuato.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Mancata o non corretta compilazione e gestione dei DDT di consegna

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le seguenti segnalazioni:

- 2 segnalazioni di non corretta compilazione nell’arco del mese; penale tra 250,00 e 500,00 euro per ogni segnalazione superiore al limite di 2
- 1 segnalazione di mancata compilazione nell’arco del mese; 250,00 e 500,00 euro per ogni segnalazione superiore al limite di 1

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale, ricompresa tra 250,00 e 1.000,00 euro in proporzione alla gravità del danno effettuato.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato o altre inadempienze in merito allo stesso (es: idoneità sanitarie...)

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale, ricompresa tra 250,00 e 500,00 euro in proporzione alla gravità del fatto.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Mancato impiego del personale previsto

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni per l’impiego di personale diverso da quanto indicato nel Capitolato e definito in sede di avvio del servizio del personale impiegato in fase di avvio.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale, ricompresa tra 100,00 e 1.000,00
Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Mancato rispetto degli oneri in merito alla gestione dei mezzi di trasporto (manutenzione, sostituzione sanificazione...)

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell’elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso.

Per ogni segnalazione sarà applicata una penale, ricompresa tra 250,00 e 1000,00 euro in proporzione alla gravità del fatto.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Errata consegna

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni in ordine all’errata consegna, con particolare riferimento alla mancata rilevazione della merce soggetta regime refrigerato e all’errore nella distribuzione della consegna presso i punti indicati all’interno delle Strutture Aziendali destinatarie

L’Azienda Ulss n. 4 al superamento della soglia di 3 errate consegne nel mese di riferimento si riserva di applicare una penale ricompresa tra 250,00 e 1.000,00 euro in proporzione alla gravità del fatto.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Abbandono di merce

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni in ordine all’abbandono di merce, intesa come mancata consegna nelle mani di un referente aziendale. L’Azienda Ulss n. 4 al superamento della soglia di 1 evento nell’arco del mese di riferimento si riserva di applicare una penale ricompresa tra 250,00 e 1000,00 euro in proporzione alla gravità del fatto.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’Azienda Ulss n. 4 chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L’Azienda Ulss n. 4 si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Mancata reperibilità del responsabile/referente nelle fasce orarie indicate

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni in ordine alla mancata reperibilità del soggetto designato

L’Azienda Ulss n. 4 al superamento della soglia di 2 segnalazioni nel mese di riferimento si riserva di applicare una penale ricompresa tra 250,00 e 1.000,00 euro in proporzione alla gravità del fatto.

Saranno considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale.

L’Azienda Ulss n. 4 per ogni evento disservizio si riserva di applicare una penale ricompresa tra 500,00 e 1.0000,00 euro in proporzione alla gravità del fatto.

Saranno considerati gli ulteriori maggiori danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

Turn-over del personale

Ai fini dell’applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa dell’impresa aggiudicataria nel semestre precedente la rilevazione. Per ogni sostituzione di personale l’Azienda Ulss n. 4 si riserva di applicare una penale dell’1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.

Non comporteranno l’applicazione di penali:

- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell’esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell’erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
 - ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell’Azienda Ulss n. 4;
 - ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

Per i casi non specificamente previsti, l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;
- danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda Ulss n. 4.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’Azienda Ulss n. 4 provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

ART. 13) RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare;

- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara .

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l’**affidamento del servizio di carico, trasporto, scarico e consegna del materiale dal magazzino aziendale ai centri utilizzatori dell’Ulss4 “Veneto Orientale”**, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato (Allegato D).

Art. 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto si risolve con provvedimento motivato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 codice civile, previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:

- A. per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 Codice penale);
- B. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- C. in caso di cessione dell’impresa aggiudicataria, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o di atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- D. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
- E. qualora gli accertamenti antimafia presso la prefettura competente risultino positivi;
- F. per effetto di disposizioni legislative, regolamentari o atti autorizzativi di disposizione che facciano venir meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto;
- G. qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dalla legge 13 Agosto 2010, n. 124 e smi;
- H. per cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzata dall’Azienda Ulss n. 4;
- I. impiego di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria;
- J. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- K. interruzione del servizio prodotto, senza giustificato motivo, per oltre due giorni anche non consecutivi;
- L. ripetuti danni a persone o cose;
- M. grave violazione delle disposizioni dell’Azienda Ulss n. 4.

Nei suddetti casi l’Azienda Sanitaria sarà tenuta a corrispondere soltanto il corrispettivo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento

stesso.

Nei suddetti casi il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l’Azienda Sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento a trattativa privata della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ulss n. 4, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva, e di tale volontà dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

In caso di recesso in corso di fornitura da parte dell’impresa aggiudicataria, l’Azienda Ulss n. 4 avrà diritto di provvedere all’esecuzione del contratto in danno dell’impresa aggiudicataria sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dello stesso di risarcire il danno derivante dal recesso.

ART. 15) ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE

L’Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida da adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale nelle seguenti fattispecie:

- Interruzione non giustificata della fornitura;
- Gravi e reiterate negligenze nell’espletamento del servizio;
- Ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
- Constatazione di due casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
- Qualora venga accertata la violazione delle disposizioni contenute nei codici di comportamento aziendali.

Il contratto potrà altresì essere risolto, anche parzialmente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le Aziende Sanitarie, qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

ART. 16) RICORSO A PRESTAZIONI DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l’Azienda Ulss n. 4 ha la facoltà di procedere all’acquisto, presso terzi, dei servizi inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità e indipendentemente dall’applicazione delle penalità e dalla eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L’eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato all’impresa aggiudicataria.

ART. 17) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La ditta esegue in proprio il servizio oggetto del presente capitolato speciale.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1) lett. d) D. Lgs. 50/2016.

E’ ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti del 40% del valore del contratto e alle condizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Amministrazione, purché all’atto dell’offerta siano state indicate dalla Ditta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti suddetti dell’importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Le Amministrazioni contraenti procederanno al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13 del D.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Amministrazione contraente, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

ART. 18) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede all’informativa facendo presente che:

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- Eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- Gestire l’eventuale contenzioso;
- Gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali forniti verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto dell’Azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell’amministrazione di tali procedure).

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale

I dati personali forniti non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46

RGPD.

Diritti degli interessati

L’interessato ha il diritto (*artt. 15 -22 del RGPD*) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.

L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del RGPD, all’autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l’**Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale**.

Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del RGPD, nella persona dell’avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpd_ssrveneto@cervato.it

ART. 19) RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

Pertanto l’azienda u.l.s.s. n. 4 provvederà a nominare l’appaltatore quale Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – nel prosieguo “RGPD”), con l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali avrà comunque accesso, necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

L’appaltatore, con la sottoscrizione dell’accordo di nomina, accetterà tutti i termini ivi indicati, confermerà la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la suddetta nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L’appaltatore prenderà atto che l’incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile sarà affidato per l’esclusiva ragione che il profilo professionale/ societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, sarà stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento dovrà essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

Nell’adempimento delle proprie obbligazioni l’appaltatore, i suoi dipendenti ed ogni eventuale Subappaltatore di cui l’appaltatore si avvarrà e che effettueranno il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligheranno a rispettare il RGPD ed ogni altra istruzione

impartita dall’Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall’Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

L’appaltatore si impegnerà ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all’esecuzione del Contratto.

L’appaltatore si impegnerà, sin dalla data di sottoscrizione della suddetta nomina, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri eventuali Subappaltatori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente affidamento o di obblighi di legge.

L’appaltatore si impegnerà a cooperare con l’Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegnerà a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest’ultima per l’adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall’Azienda a mezzo posta elettronica.

L’appaltatore si obbligherà, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall’Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvarrà rispettin

ART. 20) OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013

La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 21) OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D. LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 22) OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

ART. 23) CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata

conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

ART. 24) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all’aggiudicazione definitiva saranno stipulati specifici contratti in forma di scrittura privata in formato elettronico, che saranno soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” nelle more della stipula dei contratti, potrà disporre, l’anticipata esecuzione degli stessi, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Ulss n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.

ART. 25) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda Ulss.

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

ART. 26) RECESSO UNILATERALE

L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

ART. 27) FORO ESCLUSIVO

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Allegati:

- A) Programma di distribuzione
- B) Prospetto lavoratori
- C) Modello distinta
- D) DUVRI